

CONVEGNI

ANTONINO PULVIRENTI

La "nuova" specificità e il pericolo di ulteriori spazi concessi all'inammissibilità dell'appello¹

L'Autore, muovendo dalla questione ermeneutica relativa al significato del requisito di specificità estrinseca dei motivi di impugnazione e ripercorrendo l'*iter*, ermeneutico prima e legislativo dopo, che ha determinato l'applicabilità di detto requisito al giudizio di appello, si interroga sui riflessi che tale novità normativa potrà avere sull'ambito operativo del controllo preliminare di ammissibilità ex art. 591 c.p.p. Lo scritto, in conclusione, ipotizza la necessità di aderire a una nuova concezione dell'appello quale strumento di critica dell'errore di giudizio della sentenza di primo grado, e non più di mera proposizione di una ricostruzione fattuale più plausibile.

The "new" specificity and the danger of further spaces granted to the inadmissibility of the appeal

The Author, moving from the hermeneutic question concerning the meaning of the requirement of extrinsic specificity of the grounds of appeal and retracing the path, hermeneutical before and legislative after, that determined the applicability of that requirement to the appeal judgment, reflects on the effects that this new legislation may have on the borders of the preliminary control of admissibility pursuant to art. 591 of the Italian Code of Criminal Procedure. The paper, in conclusion, suggests the need to join to a new conception of the appeal as a tool to criticize the error of judgment of the decision of first instance, and no more than a mere proposition of a more plausible factual reconstruction.

SOMMARIO: 1. Il significato di "specificità estrinseca" dei motivi di appello nel percorso ermeneutico tracciato dalla "sentenza Galtelli" e concluso dalla "Riforma Cartabia". - 2. Come cambia la fisionomia del giudizio di appello. - 3. Il rischio di una deriva ermeneutica. - 4. Una breve conclusione: verso la "specificità responsabilizzante".

1. *Il significato di "specificità estrinseca" dei motivi di appello nel percorso ermeneutico tracciato dalla "sentenza Galtelli" e concluso dalla "Riforma Cartabia"*. Il tema in oggetto s'inserisce in quello, ben più ampio, della ricerca di una nuova fisionomia del giudizio di appello, idonea, da un lato, a innestarsi razionalmente nel sistema accusatorio e, dall'altro, a individuare un punto di equilibrio fra funzionalità cognitiva ed esigenze efficientiste. Una ricerca che, fin qui, si è caratterizzata per il fatto di essere stata "gestita" più dalla giurisprudenza che dal legislatore, i cui interventi, invero, hanno poco più che "ratificato" le novità normative poco prima introdotte per via pretoria². Il pensiero va - lo si è intuito - al diritto giurisprudenziale che, pur con origini e dinamiche differenti, ha generato la rinnovazione dibattimentale obbligatoria, l'onere di specificità estrinseca dei motivi di impugnazione e il rafforzamento

¹ Rielaborazione della relazione su "la specificità dei motivi di appello", svolta il 10 febbraio 2023 nell'ambito del convegno di studio dal titolo *Novità "a pioggia" sul processo penale. Cinque tavole rotonde*, organizzato dall'Associazione tra gli Studiosi del Processo penale e tenuto in modalità *webinar*.

² In questo senso, cfr. DANIELE, *La modifica dell'art. 581 c.p.p. L'insidioso crinale della specificità dell'appello*, in *Dir. pen. cont.*, n. 2, 2019, 59 s.

del principio della presunzione di non colpevolezza dell'imputato, in ragione della maggiore "capacità di resistenza" della sentenza di proscioglimento nel merito. Arresti giurisprudenziali ai quali hanno fatto seguito gli interventi legislativi sugli artt. 603³, 581⁴ e 608 c.p.p.⁵.

³ Il riferimento va alle sentenze Cass., S.U., 6 luglio 2016, n. 27620, Rv. 267487, e Cass., S.U., 14 aprile 2017, n. 18620, Rv. 269785 (a loro volta ispirate, principalmente, dalla pronuncia Corte EDU 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia, in *Foro it., Rep.* 2012, voce *Diritti politici e civili*, n. 167) e alla conseguente introduzione, con la l. 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, co. 58) del co. 3-bis nell'art. 603 c.p.p. Sui citati arresti giurisprudenziali, cfr. APRATI, *Overtuning sfavorevole in appello e mancanza del riesame*, in *Cass. pen.*, 2017, 2672 ss.; AIUTI, *Condanna in appello e rito abbreviato*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 1438 ss.; MORSELLI, *Prova dichiarativa e giudizio abbreviato*, in *Riv. pen.*, 2017, 872 ss.; PALMIERI, *Oralità e immediatezza nel giudizio di appello: una riforma solo annunciata*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 1077 ss.; TESORIERO, *Una falsa garanzia: l'obbligatoria attuazione del contraddittorio nel giudizio abbreviato d'appello*, in *Cass. pen.*, 2017, 3668 ss.; e sul rapporto tra i medesimi arresti e la sopravvenuta riforma legislativa, cfr., tra i tanti, BRONZO, *La nuova ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello*, in BACCARI - BONZANO - LA REGINA - MANCUSO (a cura di), *Le recenti riforme in materia penale. Dai decreti di depenalizzazione (d.leg. 7 e 8/16) alla legge «Orlando» (l. 103/17)*, Padova, 2017, 409; BELLUTA - LUPÀRIA, *La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale fra legge e giurisprudenza: punti fermi ... e non*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Canzio, Bricchetti, Milano, 2019, 345 ss.; DUCOLI, *La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello dopo la riforma Orlando. Verso un "secondo-primo" giudizio di merito?*, in *Legisl. pen.*, 2018, n. 2, 15 ss.; MARANDOLA, *L'appello riformato*, Padova, 2020, 179 ss. Relativamente alla "matrice europea" di tale percorso normativo, v. GAFFO, *Verso una crisi evolutiva per il giudizio d'appello. L'Europa impone la riassunzione delle prove dichiarative quando il p.m. impugna l'assoluzione*, in *questa Rivista*, 2012, n. 2, 1 ss.; CAPONE, *Dopo Dan c. Moldavia. Per un processo di parti nell'appello penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 1007 ss.; CHINNICI, *Contraddittorio e giudizio di appello. Ortodossia europea, resistenze interne e gradualità aperture in attesa del «sigillo» del legislatore*, in *Le erosioni silenziose del contraddittorio*, a cura di Negri, Orlandi, Torino, 2017, 187 ss.

⁴ Sulla questione inerente alla sussistenza di un obbligo di specificità estrinseca dei motivi quale requisito di ammissibilità dell'appello è, dapprima, intervenuta, in senso affermativo, Cass., Sez. un., 22 febbraio 2017, n. 8825, Rv. 268822 (per il cui commento, cfr. BELLUTA, *Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi: le Sezioni Unite tra l'ovvio e il rivoluzionario*, in *Dir. pen. cont.*, 2017; n. 2, 134 ss.; MUSCELLA, *Anmissibilità dell'atto di appello e difetto di specificità dei relativi motivi*, in *questa Rivista*, 2017, n. 1, 351 ss.; e, volendo, PULVIRENTI, *La specificità estrinseca dei motivi di appello come requisito di ammissibilità dell'appello: la fine del favor impugnationis*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, 698 ss.); pronuncia alla quale ha fatto seguito, dapprima, la sostituzione dell'art. 581 c.p.p. ad opera dell'art. 1, co. 55, l. 23 giugno 2017, n. 103 (v. FANUELE, *La specificità dei motivi in appello*, in *Libro dell'anno del diritto - Enc. giur. Treccani*, 2018, 622 ss.; FERRUA, *Soggezione del giudice alla sola legge e disfunzioni del legislatore: il corto circuito della Riforma Orlando*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 1265 ss.; IASEVOLI, *Motivazione e filtri di ammissibilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 446 ss.; LORENZETTO, *L'appello nell'età della restaurazione*, in *Giur. it.*, 2017, 2279 ss.; MARANDOLA, *Il mutato (aggravato) contenuto dell'atto d'impugnazione e la sua inammissibilità*, in *Giur. it.*, 2017, 2279 ss.; PIERRO, *La specificità estrinseca dei motivi di appello tra Sezioni Unite e riforma Orlando*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 306 ss.; SCACCIANOCE, *La Riforma "Orlando" e la semplificazione del sistema delle impugnazioni. Dalla "specificità" dei motivi alla struttura "mutevole" dell'appello*, in *questa Rivista*, 2017, n. 3, 891 ss.) e, dopo, l'inserimento, nella medesima disposizione, del nuovo comma 1-bis per il tramite dell'art. 33, co. 1,

Dovendo circoscrivere la presente riflessione all'evoluzione giurisprudenziale e legislativa del requisito di ammissibilità della specificità dell'appello, non può che essere evidenziato, anzitutto, quello che, in dottrina, è stato definito il «difetto capitale» di tale percorso riformatore, ovvero sia la pretesa di fondare un'operazione così importante - in quanto destinata a incidere sugli organi vitali dell'appello, e non già sui suoi, ben più innocui, vasi periferici - su un concetto, qual è quello di specificità, «contraddistinto da irriducibili margini di ambiguità»⁶. La tecnica prescelta pare tutt'altro che casuale, sicché è proprio l'ambiguità concettuale della chiave terminologica utilizzata per scardinare il sistema che rende realizzabili, nella prospettiva dei "manovratori" della riforma, due vantaggi: 1) godere di una elevata latitudine semantica, così da poter individuare, tra tutti i significati astrattamente plausibili, quello più congeniale al proprio obiettivo finale; 2) penetrare nel corpo dell'istituto, fino a stravolgerne l'essenza, pur rimanendo "sottotraccia", modificando, cioè, profili apparentemente secondari della disciplina o che, comunque, tali potrebbero essere percepiti ad una loro prima analisi. Detto in altre parole, esattamente il contrario di una riforma che s'imponga, preliminarmente, il carattere diretto e trasparente delle modifiche ad essa riconducibili.

La riprova della torbidità del materiale così impiegato, in perfetta simbiosi, dalla Cassazione e dal legislatore, è agevolmente rintracciabile nella difformità

d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (v. CAPONE, *Le impugnazioni tra speditezza e garanzie*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 184 ss.; DE MARZO, *La disciplina in materia di impugnazioni penali nella riforma Cartabia (d.leg. 10 ottobre 2022, n. 150)*, in *Foro it.*, V, c. 305 ss.).

⁵ La configurazione del dovere giudiziale di procedere ad una "motivazione rafforzata" della sentenza di *reformatio in peius* dell'assoluzione conseguita nel giudizio di primo grado ha trovato la più compiuta teorizzazione nelle sentenze Cass., S.U., 12 luglio 2005, n. 33748, Rv. 231679, e Cass., S.U., 30 ottobre 2003, n. 45276, Rv. 226093 (sul tema, cfr. FALLONE, *Appello dell'assoluzione, motivazione rafforzata, principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, rinnovazione dibattimentale: la giurisprudenza italiana e della Corte di Strasburgo*, in *Cass. pen.*, 2015, 820 ss.; CARLIZZI, *L'obbligo di motivazione rafforzata nel processo penale. Un contributo teorico - generale*, in *Sistema pen.*, 2022, 11, 39 ss.; *amplius*, CECCHI, *La motivazione rafforzata del provvedimento*, Milano, 2021) e, da ultimo, in Cass., S.U., 30 settembre 2021, n. 11586, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 1529, con nota di CECCHI, *Overtuning in pejus e rinnovazione impossibile; servono motivazione rafforzata e riscontri "rafforzati"*. Alla maggiore "tenuta" motivazionale della sentenza assolutoria può essere, seppure indirettamente, ricollegato l'innesto (per via dell'art. 1, co. 69, l. 23 giugno 2017, n. 103) del comma 1-bis nell'art. 608 c.p.p., con il quale è stato previsto che il ricorso per cassazione del pubblico ministero contro la sentenza del giudice di appello «di conferma di quella di proscioglimento può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606» (cfr. PECORELLA, *La "doppia conforme" come regola probatoria*, in *Sostituire con in questa Rivista*, 2018, n. 1, 631 ss.).

⁶ DANELE, *La modifica dell'art. 581 c.p.p.*, cit., 60.

di pensiero che, all'indomani della "sentenza Galtelli" e del primo *lifting* dell'art. 581 c.p.p. voluto dalla "Riforma Orlando", si è registrato in ordine all'effettivo livello di innovatività di tali interventi. Difatti, al cospetto di due eventi oggettivamente "creativi" (l'uno, in quanto risolutivo di una questione nomofilattica, l'altro, in quanto modificativo di un preesistente testo legislativo), non sono mancate voci che hanno attribuito alla riforma soltanto una «portata retorica»⁷.

Entrando più nello specifico, si è osservato come l'art. 581 c.p.p. *post* Riforma Orlando, pur riferendo il requisito della specificità a tutti i requisiti minimi dell'atto di appello (e non più, come nella previgente stesura della disposizione, alla sola esposizione delle «ragioni di diritto e degli elementi di fatto» poste a sostegno di «ogni richiesta»), continuasse, letteralmente parlando, a non imporre il dovere di confrontarsi con la sentenza appellata⁸, finendo così per preservare l'ammissibilità dell'appello diretto a proporre «un autonomo *iter* argomentativo a sostegno della modifica dell'esito del giudizio di primo grado»⁹. Effettivamente, se si confronta il testo dell'art. 581 riformato nel 2017 con il principio di diritto elaborato dalla sentenza Galtelli, ci si accorge che, rispetto a quest'ultima, nella disposizione novellata manca il riferimento esplicito alla necessità che l'appello consista in una «critica specifica» verso le «proposizioni argomentative» che devono essere «enucleate dalla decisione impugnata»¹⁰.

Se così è, deve necessariamente ritenersi che il successivo e ultimo intervento sull'art. 581 c.p.p. nasce proprio dall'esigenza di riparare il "corto circuito"

⁷ Tale - rileva DANIELE, *La modifica dell'art. 581 c.p.p.*, cit., 62 - «da tradursi in una maggiore enfasi nella pretesa della specificità. Ma dal punto di vista sostanziale, nulla è mutato; ogni profilo di novità è rimasto nella penna del legislatore.». Di «significato prevalentemente simbolico» parla anche MAGGIO, *Nuove ipotesi d'inammissibilità dell'impugnazione*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 162.

⁸ In questo senso, cfr. GARUTI, *La specificità dei motivi di appello*, in *questa Rivista*, 2018, n. 3, 8.

⁹ DANIELE, *La modifica dell'art. 581 c.p.p.*, cit., 64.

¹⁰ Sottolineano questo dato MAGGIO, *Termini, forma e ammissibilità dell'impugnazione. I riflessi strutturali sull'appello*, in PULVIRENTI (a cura di), *Le impugnazioni penali dopo la riforma*, Torino, 2018, 95-96; ROMBI, *Diritto di accesso al giudice e inammissibilità delle impugnazioni tra efficienza e garanzie*, in *Dir. pen. proc.*, 537, nt. 43. Più nel dettaglio, sul punto, la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite così si esprime: «(...) il giudizio di appello non può e non deve essere inteso come un giudizio a tutto campo; con la conseguenza che le proposizioni argomentative sottoposte a censura devono essere, in relazione al punto richiesto, enucleate dalla decisione impugnata. L'impugnazione deve, in altri termini, esplicitarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto».

venutosi a creare tra il diritto giurisprudenziale generato dalla sentenza Galtelli e la sua “ratifica” sul piano codicistico. Autorizza a tale conclusione, ancora una volta, il raffronto letterale tra le due versioni dell’art. 581, quella introdotta dalla Riforma Orlando e quella derivante dal successivo intervento di ortopedia legislativa ad opera della Riforma Cartabia. La seconda novella, com’è noto, ha aggiunto alla citata disposizione il comma 1-*bis*, il cui contenuto, però, più che essere innovativo rispetto al comma precedente, è di questo esplicativo. Esso, infatti, si preoccupa di spiegare cosa deve intendersi per «mancanza di specificità dei motivi» e, nel fare ciò, recupera esattamente quella parte della sentenza Galtelli che la Riforma Orlando, forse inconsapevolmente, aveva ommesso di recepire, ovvero sia la necessità che l’appello contenga «i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato»¹¹.

Si palesa, quindi, l’intenzione del riformatore di fissare un punto: l’appello, ove voglia scongiurare il rischio di inammissibilità, deve avere una inequivocabile connotazione *critica* e non soltanto *propositiva*. Non può, cioè, limitarsi a enunciare, seppure in modo specifico, le ragioni in fatto e in diritto a sostegno di una proposta di riforma della sentenza, né basta che tali ragioni siano espressamente correlate a determinate argomentazioni della decisione impugnata. Quel che occorre, anzitutto, è che il motivo evidenzi l’*errore* in cui, nell’accertare il fatto o nell’interpretare il diritto, è incorso il giudice di primo grado. Solo dopo avere assolto a questo primo passaggio argomentativo, l’appellante potrà avanzare una proposta di definizione della regiudicanda alternativa a quella fatta propria dal giudice *a quo*¹².

Ora, dando per assodato che al testo dell’art. 581 c.p.p. vigente debba essere riconosciuto questo assetto ermeneutico, v’è da chiedersi se esso risponda alla logica complessiva del “sistema impugnazioni”; se, insomma, letta unitaria-

¹¹ Si riporta, per comodità del lettore, l’intero comma 1-*bis* dell’art. 581 c.p.p., così come introdotto dal d.lgs. n. 150/2022: «L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione». Nel senso che con tale intervento riformatore «si palesa (...) “quel che era rimasto nella penna” del legislatore della riforma del 2017», cfr. LA ROCCA, *L’inammissibilità dell’appello per aspecificità estrinseca dei motivi*, in *La Riforma Cartabia*, a cura di Spangher, Pisa, 2022, 611.

¹² È evidente come non ci si voglia riferire a una rigida suddivisione cronologica delle due componenti (critica/proposta), ma alla necessità che esse siano ben distinguibili, sul piano logico, in seno al motivo, indipendentemente dal fatto, cioè, che l’argomentazione sia, sul piano espositivo, unitaria.

mente alle altre disposizioni del codice in tema di appello, la nuova versione dell'art. 581 c.p.p. riesca a essere sincronica o meno. Si noti: qui, per il momento, non si sta analizzando la novella alla luce di quel che, secondo le varie tesi, l'appello dovrebbe essere in chiave costituzionale, bensì, più riduttivamente, ci si sta muovendo entro i confini concettuali delimitati dal codice di rito, al fine di verificare eventuali incompatibilità "interne" allo stesso tessuto codicistico.

La risposta ci riporta alla "sentenza Galtelli" o, meglio, alla principale obiezione che tale sentenza ha dovuto superare pur di pervenire alla definitiva affermazione della "specificità estrinseca" quale requisito imprescindibile dell'appello alla stessa stregua di quel che accade per il ricorso in cassazione. Tra i passaggi motivazionali della famosa pronuncia, infatti, v'è n'è uno che attiene al rapporto tra il livello qualitativo degli oneri di redazione dell'atto di appello posti a carico delle parti legittimate e la delimitazione quantitativa della cognizione che la legge attribuisce al giudice di secondo grado. Semplificando, per ovvie ragioni di sintesi, l'obiezione che il massimo consesso della Cassazione dovette superare insisteva sull'asserita necessità di garantire il rapporto inversamente proporzionale tra i due fattori: più è ampio il potere cognitivo che la legge attribuisce al giudice di appello, meno dovrebbe essere elevato il livello di specificità esigibile dalle parti in sede di redazione dell'atto di impugnazione. Detto altrimenti, ci si chiedeva quale fosse il senso di cotanto rigore, nei confronti delle parti, in sede di instaurazione dell'impugnazione, se poi lo stesso codice attribuisce al giudice d'appello una cognizione che oltrepassa i confini tematici tracciati dai motivi per investire l'intero punto oggetto di doglianza. I giudici di Piazza Cavour, più che risolvere il problema, lo hanno aggirato, riducendolo a un esercizio di abilità ermeneutica. Essi, invero, hanno ritenuto di poter superare l'aporia sopradetta valorizzando il dato della sequenza cronologica tra la delibazione di ammissibilità e l'effetto devolutivo dell'impugnazione: tra i due istituti non sarebbe configurabile alcuna interazione sol perché il secondo (quello della devoluzione) è destinato a prendere vita *dopo e a condizione che* l'esito del primo (il vaglio di ammissibilità) sia positivo, così che il rapporto processuale possa dirsi formalmente instaurato. In verità, l'argomento non è sembrato decisivo, essendosi, tra l'altro, evidenziato come la non sovrapposibilità cronologica dei due fattori sia dato del tutto secondario dinanzi alla possibilità che il loro significato risul-

ti, dal punto di vista logico, in rapporto di reciproca dipendenza¹³. Effettivamente, non si comprende come il *favor impugnationis* possa giustificare l'estensione del potere cognitivo del giudice d'appello ma, al tempo stesso, rimanere "insensibile" alla configurazione dei requisiti di ingresso dell'appello medesimo. Logica vuole, al contrario, che tra i due elementi vi sia un canale concettuale comunicante, non parendo razionale che un carattere così qualificante possa agire *a valle* del giudizio, e non anche *a monte* di esso.

2. *Come cambia la fisionomia del giudizio di appello.* Possiamo, quindi, concludere nel senso che, nonostante la sentenza Galtelli e i successivi ritocchi legislativi dell'art. 581 c.p.p., nella disciplina codicistica il rapporto tra il livello di specificità dei motivi di appello e la delimitazione del potere cognitivo del giudice continua a presentare forti note di incoerenza.

Ma questo non autorizza, a mio sommo avviso, ad auspicare un ritorno al passato. Invero, gettando lo sguardo oltre il solo orizzonte codicistico e allargando l'analisi sistematica alla fisionomia costituzionale del processo penale, è il caso di chiedersi se la patologia insista sulla pretesa di specificità estrinseca dei motivi o se, piuttosto, il vero problema non sia oggi costituito dal tipo di sindacato cognitivo richiesto al giudice di appello. Se, detto altrimenti, all'interno di un sistema accusatorio che - almeno nelle intenzioni - erge le parti al ruolo di comprimari del processo, ha ancora un senso invocare il *favor impugnationis* oppure se quest'ultimo non costituisca ormai un retaggio culturale di quel sistema processuale paternalistico che tutto faceva dipendere dalla superiore saggezza del giudice.

Sappiamo che quello dell'effetto devolutivo - integrale o limitato - dell'atto di appello è il terreno sul quale maggiormente, da sempre, si divide la dottrina, che, con voci autorevolissime, ha sostenuto ora l'una ora l'altra impostazio-

¹³ Particolarmente incisiva, sul punto, la critica di MAZZA, *L'appello necessario*, in *Diritto dif.*, 13 giugno 2020, 6, a quella che l'Autore ha definito la «maggiore aporia del ragionamento delle Sezioni Unite», giacché l'appello «continua ad attribuire al giudice la cognizione del punto impugnato (art. 597 comma 1 c.p.p.), mentre il ricorso attribuisce alla cassazione la cognizione del motivo proposto (art. 609 comma 1 c.p.p.). Da ciò discende che il motivo d'appello non determina la cognizione del giudice, e per questa ragione non dovrebbe essere necessariamente connotato dalla specificità estrinseca». Il disallineamento tra l'approccio promosso dalle Sezioni Unite Galtelli e i poteri di cognizione del giudice di appello così come «delineati - senza che siano intervenute modifiche - dall'art. 597 c.p.p.» è rimarcato anche da LA ROCCA, *L'inammissibilità dell'appello*, cit., 613.

ne¹⁴. Senza, ovviamente, alcuna pretesa di esaustività, muoviamo il nostro ragionamento da un presupposto molto ricorrente negli scritti sul tema: il giudizio di appello, in quanto tendenzialmente cartolare, rappresenta una vera e propria distonia rispetto a un sistema che fa del “contraddittorio *per la prova*” il metodo epistemologico funzionale al giusto processo¹⁵. Può una decisione adottata con siffatto metodo essere superata da una decisione di appello generata da un metodo antitetico?

Ora, è evidente che tale considerazione, per quanto in linea di principio condivisibile, non può spingersi fino al punto di escludere che il giudizio derivante dal “contraddittorio *per la prova*” possa concludersi con un errore e non consente, altresì, di escludere che l’errore sia rilevabile tramite la disamina della documentazione probatoria prodotta dal giudizio di primo grado. In tal senso, non c’è alcuna incompatibilità strutturale tra il modello epistemico improntato al contraddittorio *per la prova* e il giudizio di appello a forma critica basato, di norma, sul contraddittorio argomentativo.

Laddove, invece, potrebbe esserci una incompatibilità è proprio nel rapporto “orizzontale” tra giudizio di primo grado e giudizio di appello, allorché, cioè il giudizio di impugnazione possa pervenire a una riforma della sentenza dibattimentale, non in seguito all’emenda di un errore, ma semplicemente tramite una rivalutazione delle prove in termini di maggiore *plausibilità*. A ben vedere, in questo caso, nulla autorizza a ritenere che la sentenza conclusiva del giudizio di impugnazione sia più giusta sol perché successiva alla prima, non potendo certo sostenersi che la mera ripetizione del giudizio sia, in sé e per sé, garanzia di miglior giudizio¹⁶. In altri termini, la verticalità delle

¹⁴ La questione, com’è noto, verte sul “livello di devoluzione” che all’appello dovrebbe essere conferito, così da configurare l’istituto come “gravame” idoneo ad attribuire la devoluzione integrale della vicenda al giudice dell’impugnazione oppure come “giudizio critico puro” con una devoluzione parziale circoscritta a parti determinate del provvedimento. Per un’approfondita analisi del tema, v., per tutti, GAETA – MACCHIA, *L’appello*, in *Trattato di procedura penale*, vol. V, *Impugnazioni*, a cura di Spangher, Torino, 2009, 300 ss.; PERONI, *L’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello*, Padova, 1995 80 ss.; ID., *Giusto processo e doppio grado di giurisdizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, 719 ss.; CHINNICI, *Giudizio penale di seconda istanza e giusto processo*, Torino, 2009.

¹⁵ V., *amplius*, GAITO, *Riformiamo le impugnazioni penali senza rinunciare al giusto processo*, in *questa Rivista*, 2012, 2, 3 ss.; GAETA – MACCHIA, *L’appello*, cit., 270 -274; G. LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 3^a ed., 2000, 545. Di «“peccato originale” del codice del 1988 in tema di impugnazioni penali» parla anche GIALUZ, *La “Riforma Cartabia” del sistema penale*, in *Giustizia per nessuno*, a cura di Gialuz, Della Torre, Torino, 2022, 319.

¹⁶ Con l’aggravante che la maggiore plausibilità della seconda decisione, sebbene fondata su un dato squisitamente cronologico, non possa essere più, sotto tale profilo, confutata, posto che il ricorso per

impugnazioni implica una *progressività qualitativa* del giudizio, tale per cui il segmento successivo alla decisione impugnata deve essere congegnato in modo tale da poter *correggere*, e non semplicemente *sostituire*, la decisione medesima¹⁷.

A scanso di equivoci, è bene precisare che, nella prospettiva dello scrivente, un giudizio di appello configurato come giudizio a forma critica non è affatto detto che debba essere, al contempo, limitativo del diritto di difesa e, più in particolare, del diritto alla prova, che, anzi, per certi versi, potrebbe avere una maggiore espansione. Invero, la misura di un tale riconoscimento dipende dalla delimitazione del contenuto della critica alla cui sussistenza si ricollega l'ammissibilità del mezzo. Nulla esclude, quindi, che la critica possa attenersi, non già soltanto alla *giustificazione* del fatto, bensì, ancor prima, al suo *accertamento*, così che l'errore possa vertere anche sulla *valutazione* della prova. Con l'ulteriore conseguenza che, una volta riconosciuta la fondatezza della critica sulla prova già acquisita, potrebbe configurarsi un diritto alla riassunzione della stessa prova o all'assunzione di una nuova prova.

Del resto, al di là dell'annosa questione relativa alla copertura costituzionale dell'appello - costantemente negata dal Giudice delle leggi¹⁸ e, però, autorevolmente sostenuta da ampia dottrina¹⁹ -, quel che è certo è che la Costitu-

cassazione può introdurre il sindacato sulla motivazione solo in termini di totale incompatibilità con gli atti del processo e non, per l'appunto, in ragione della maggiore o minore plausibilità del ragionamento addotto dal ricorrente. Tra le tante pronunce espressive di tale principio, v., da ultimo, Cass., Sez. VI, 19 marzo 2021, n. 10795, Rv. 281085-01, Cass., sez. V, 26 novembre 2019, n. 48050, Rv. 277758-01.

¹⁷ Al riguardo, MARANDOLA, *Il ridimensionamento e la conformità strutturale e procedurale dei mezzi ordinari d'impugnazione al modello accusatorio*, in *"Riforma Cartabia" e rito penale*, a cura di Marandola, Milano, 2022, 238, ritiene che la scelta compiuta dalla Riforma Cartabia «sembra un ulteriore passo verso la verticalizzazione del sistema attuata certo in piena conformità al modello accusatorio». Tuttavia, precisa l'Autrice come sia noto «che una tale natura del rito sia stata da tempo declassata, posto che sono le indagini ad essere divenute il cuore del processo penale italiano», con conseguenza che, «così facendo, si compromette oltremodo la funzione di controllo dei possibili errori nei quali sia incorso il giudice di primo grado, riducendo le tutele assicurate dall'ordinamento per il raggiungimento della "giusta" decisione».

¹⁸ Le tante sentenze nelle quali la Corte costituzionale ha negato, in termini espliciti, la copertura costituzionale del giudizio di appello esprimono un orientamento risalente nel tempo (Corte cost., n. 41 del 1965; Corte cost., n. 117 del 1973) e costantemente ribadito negli anni (in via del tutto esemplificativa: Corte cost., n. 26 del 2007 e, da ultimo, Corte cost., n. 34 del 2020).

¹⁹ In tale contesto, per una recente presa di posizione a sostegno della «matrice costituzionale del controllo di merito della decisione», cfr. DE CARO, *Riflessioni sulla legittimità costituzionale dell'appello alla vigilia del dibattito parlamentare sulla riforma di parte del processo penale*, in *questa Rivista* 2020, 11 ss.; nella stessa direzione, v. MAZZA, *L'appello necessario*, cit., 2 ss. GAITO, *Riformiamo le impugnazioni penali*, cit., 4-5, giudica «irrelevante e stantio» il quesito se il diritto al doppio grado di giudizio

zione impone la tutela giurisdizionale per la riparazione dell'errore giudiziario. Ed è altrettanto inconfutabile che, nel fare ciò, l'art. 24, comma 3, Cost. si esprime in termini assoluti, vale a dire tali da esigere che la tutela sia garantita *durante* il procedimento penale, così come - per il tramite delle impugnazioni straordinarie - *oltre* la sua formale irrevocabilità. In sostanza, il legislatore deve approntare rimedi che rendano sempre possibile l'emenda dell'errore giudiziario, sia prima che la decisione diventi definitiva sia successivamente. Rimedio che, per quanto concerne il profilo endoprocedimentale, non può farsi coincidere con il ricorso per cassazione, la cui copertura costituzionale ha una sua autonoma collocazione (art. 111, comma 7, Cost.) e una sua specifica ragion d'essere (la rilevabilità dei vizi di legittimità). Si può, quindi, dire che sotteso all'art. 24, comma 3, Cost. vi è il diritto, quantomeno, a un controllo della decisione giurisdizionale finalizzato all'eliminazione di eventuali errori; errori che, stante l'autonomia della garanzia costituzionale sull'accesso in Cassazione per la censura dei vizi di legittimità, sono da intendersi come errori di giudizio.

Le superiori considerazioni ci inducono, allora, a condividere la tesi di chi ritiene che l'art. 581 c.p.p. *post* Riforma Cartabia abbia definitivamente importato il vero significato della "sentenza Galtelli"; abbia, cioè, affermato, senza mezzi termini, la «finalizzazione del giudizio di appello alla verifica di eventuali vizi o errori commessi dal giudice di primo grado»²⁰ ed eliminato, di conseguenza, quelle tracce di ambiguità lessicale presenti nella versione generata dalla Riforma Orlando, che, come si è detto, avevano, fin qui, dato sostegno alle voci favorevoli al mantenimento dell'appello quale *novum iudicium*.

3. *Il rischio di una deriva ermeneutica.* La "trasparenza" ermeneutica conseguita su tale aspetto non esclude, però, che nell'art. 581 c.p.p. siano ancora rinvenibili zone di torbidità, i cui effetti, in termini di compressione del diritto di difesa, potrebbero rivelarsi ben più allarmanti.

Ci riferiamo alla parte in cui la citata disposizione, nel fissare lo *standard* solo conseguito il quale l'atto di appello diviene ammissibile, sembra non accontentarsi del fatto che i rilievi diretti al provvedimento impugnato siano di tipo

abbia o meno copertura costituzionale, trattandosi «di diritto scandito a livello sovranazionale, e tanto basta».

²⁰ Così, da ultimo, CAPONE, *Le impugnazioni tra speditezza e garanzie*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 184.

“critico”, ma esige che gli stessi siano «enunciati in forma *puntuale*»²¹ (oltre che «esplicita»).

Cosa deve intendersi per «forma puntuale» e quali sono i margini entro i quali il motivo potrà essere ritenuto inammissibile in quanto *non puntuale*?²² La risposta è lasciata al formante giurisprudenziale, posto che, sul punto, il decreto legislativo n. 150/2022 si è limitato a ripetere letteralmente la formula utilizzata dal legislatore delegante²³, invece di provvedere – come sarebbe stato lecito attendersi – ad una sua migliore definizione o, ancor meglio, ad una sua saggia obliterazione (ritenendo, in quest’ultima direzione, la “puntualità” una mera superfetazione linguistica della “specificità”).

Il rischio, neanche così occulto, è che il difetto di puntualità diventi un surrogato della “manifesta infondatezza”, finendo, così, per aprire anche nel giudizio di appello un varco a quella delibazione di inammissibilità che, tanto in teoria quanto in fatto, appare contrassegnata dal più elevato margine di imprevedibilità e, quindi, aleatorietà²³.

Del resto, chi volesse promuovere una tale deviazione ermeneutica potrebbe, a suo sostegno, addurre due elementi, in astratto degni di considerazione: *in primis*, il fatto che la disposizione, in quanto aggiuntiva rispetto a quella del comma precedente, deve presumersi che di questa non sia meramente ripetitiva, bensì integrativa e che, quindi, voglia significare qualcosa in più della già assodata necessità di specificità intrinseca richiesta dall’art. 581, comma 1, lett. *d*), c.p.p.; 2) *in secundis*, l’ampia elasticità concettuale a cui l’aggettivo

²¹ Il *corsivo* è nostro.

²² Questo, invero, il testo dell’art. 1, co. 13, l. 27 settembre 2021, n. 134: «Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di appello, di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: (...) i) prevedere l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell’atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato».

²³ Siffatto rischio è ravvisato anche da LA ROCCA, *L’inammissibilità dell’appello*, cit. 610. Peraltro, il rischio che dietro la previsione del requisito di inammissibilità della specificità estrinseca dei motivi potesse celarsi una dilatazione del filtro di delibazione preliminare, financo a raggiungere la manifesta infondatezza, era già stato segnalato all’indomani dell’intervento delle Sezioni Unite con la c.d. “sentenza Galtelli” da CERESA-GASTALDO, *La riforma dell’appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 3, 169 ss., così come dallo scrivente (v. PULVIRENTI, *La specificità estrinseca dei motivi di appello*, cit., 706 s.) e, alla luce della “Riforma Orlando”, da DANIELE, *La modifica dell’art. 581 c.p.p.*, cit., 62; oltre che, ancora, LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato*, in *questa Rivista*, 2018, 753.

«puntuale», secondo le definizioni dei più affidabili dizionari della lingua italiana²⁴, sembra prestarsi.

Il pericolo, lo si è intuito, viene qui evidenziato nell'auspicio che mai esso abbia a realizzarsi, cedendo il passo a una lettura valoriale della nuova disposizione; ovvero sia una lettura che, invece di rincorrere espedienti di tecnica ermeneutica volti a obiettivi utilitaristici, sappia muovere dalla consapevolezza che l'inammissibilità non esprime un potere giudiziale di deroga alla centralità epistemica del contraddittorio, ma, più semplicemente la conseguenza fisiologica di un contraddittorio non instaurato; non limita, in chiave sanzionatoria, il contraddittorio, ma ne dichiara il difetto dei presupposti minimali perché esso abbia vita²⁵. Da qui la necessità che l'inammissibilità, in quanto misura che incide sul diritto di accesso alla giurisdizione, sia interpretata restrittivamente, in modo tale da renderne certi e prevedibili i suoi presupposti.

E questo è quel che, nelle primissime applicazioni giurisprudenziali dell'inammissibilità per specificità estrinseca dei motivi, è accaduto, avendo la Cassazione escluso fermamente che il significato di siffatta carenza possa essere esteso fino a ricomprendervi anche la manifesta infondatezza²⁶.

Vi sono, tuttavia, valide ragioni che inducono a ritenere concreto il rischio che tali prime linee interpretative subiscano, col tempo, una deriva efficientista. La memoria ci porta a quel che - dati alla mano - è successo in Cassazione con il temuto sovraccarico giudiziario riconducibile alla Riforma Pecorella dell'art. 606, lett. e), c.p.p. In quella occasione, pur di respingere la minaccia, gli ermellini elaborarono una interpretazione alquanto riduttiva della novella legislativa, finendo per realizzare un risultato diametralmente antitetico a quello ambito dal legislatore della riforma. Infatti, invece di condurre ad un rafforzamento dell'accesso al giudizio di legittimità, quella riforma indusse la Cassazione a fare un uso estremamente disinvolto della inammissibilità per

²⁴ Si riporta, per tutti, il significato di «puntuale» indicato (con riferimento al nostro settore di pertinenza) nel Vocabolario Treccani, in *www.treccani.it*: « Fatto con precisione, esatto, circostanziato, prendendo, per es., in esame tutti gli aspetti d'uno scritto, d'un discorso, d'una situazione, e sim.: *una critica p.; un'analisi del testo davvero p.; osservazioni p. e pertinenti; ha svolto una relazione molto p.; che è eseguito con scrupolosa attenzione e fedeltà: una traduzione p., un disegno, un ritratto puntuale* ».

²⁵ SPANGHER, *Inammissibilità: l'inarrestabile erosione dei diritti delle parti*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 5 ss.; MAGGIO, *Nuove ipotesi d'inammissibilità*, cit., 157 ss.

²⁶ Vedi Cass., Sez. II, 16 novembre 2022, n. 48299, in *Guida dir.*, 2023, 5.

manifesta infondatezza dei motivi, tanto da fare di detta pronuncia – ancora oggi - l’epilogo ampiamente prevalente dei ricorsi *ex art. 606 c.p.p.*²⁷.

Il dato è ormai consolidato: l’inammissibilità del ricorso per cassazione è legata all’accertamento di un presupposto indecifrabile, specie nella parte in cui implica la demarcazione della linea sottilissima oltrepassata la quale il motivo infondato (e, quindi, ammissibile), diviene manifestamente infondato (e, quindi, inidoneo alla valida instaurazione del giudizio)²⁸. In tal modo, l’inammissibilità sfugge a quella verifica di prevedibilità che, per le ragioni anzidette, ne dovrebbe costituire prerogativa irrinunciabile.

Non crediamo che paventare la replica di uno scenario del genere anche per il diritto di accesso all’appello ci condanni ad essere relegati nella bolgia danterca dei seminatori di discordia. Crediamo, invece, che la prospettiva sia decisamente realistica, non fosse altro perché, anche in questo caso, a spingere l’azione deflattiva dei giudici di appello potrebbe contribuire la percezione di essere a ciò legittimati dalla “legge di sopravvivenza”; di essere cioè costretti a ricorrere alla consapevole manipolazione del filtro di ammissibilità quale unico strumento idoneo a garantire il livello minimo di funzionalità dell’appello.

Basti pensare, a tal proposito, al quadro che emerge dalle statistiche ufficiali delle pendenze nei giudizi di secondo grado e dei tempi medi di espletamento dei relativi procedimenti: i dati, per entrambi i fattori, rivelano “uno stato dell’arte” alquanto problematico, con un carico giudiziario elevatissimo e una durata media dei giudizi ben oltre la soglia di ragionevolezza fissata dalla legge Pinto²⁹.

²⁷ Dall’ultima «rilevazione del movimento dei procedimenti penali» effettuata dall’Ufficio di statistica della Corte Suprema di cassazione si apprende che, nel secondo semestre 2022, su 17.363 ricorsi esauriti, ne sono stati dichiarati inammissibili 13.540 (v. www.cortedicassazione.it). Il suddetto dato è perfettamente allineato a quello degli anni passati, dal 2005 a oggi: v. DALLA TORRE, *I numeri della giustizia penale*, in *Giustizia per nessuno*, cit., 168.

²⁸ Cfr. SCCELLA, *Il vaglio d’inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, Torino, 2006, 198 ss.; e, volendo, PULVIRENTI, *Le restrizioni ai casi e ai motivi di ricorso in cassazione*, in *Le impugnazioni penali*, cit., 187.

²⁹ I dati sono riportati e analizzati, tanto dal punto di vista quantitativo quanto da quello qualitativo, da DALLA TORRE, *I numeri della giustizia penale*, cit., 72 ss. Analogamente, cfr. LUPO, *Il processo penale alla luce della “Riforma Cartabia”*, in *Cass. pen.*, 2022, 4166; MURRO, *I nuovi limiti all’appello tra ambizioni e compromessi*, in *La Riforma Cartabia*, cit., 595 ss., la quale, però, segnala che «l’irragionevole durata del giudizio di appello non è connessa alle attività processuali svolte o al tempo dedicato all’udienza e alla decisione (tendenzialmente limitato ad una sola giornata), bensì ai tempi di attesa per la celebrazione del giudizio, ossia ai c.d. tempi di “attraversamento” (...)».

In questo quadro si inserisce adesso il regime di improcedibilità dell'azione penale per la durata massima dei giudizi di impugnazione *ex art. 344-bis c.p.p.* Al riguardo, non v'è chi non veda come, dinanzi alla prospettiva di un tale epilogo patologico dell'appello, al giudice si offra, quale comoda via d'uscita, un uso dilatato della inammissibilità per difetto di "puntualità" dei motivi³⁰. Il che potrebbe avvenire già in fase di organizzazione del flusso giudiziario in entrata, vale a dire individuando preventivamente la percentuale di procedimenti da "scaricare" nel cestino dell'inammissibilità, in modo tale da liberare lo spazio necessario per i procedimenti ritenuti più meritevoli di trattazione e complessivamente compatibili con l'apparato di risorse della Corte. Ma potrebbe avvenire anche all'atto dell'instaurazione del singolo procedimento, allorquando, in considerazione della prognosi di lunga durata del giudizio, il giudice potrebbe avere interesse a "prevenire" la temuta improcedibilità innalzando, strumentalmente, il grado di precisione connesso alla "puntualità" quale condizione dell'ammissibilità. E, addirittura, l'interferenza tra improcedibilità e inammissibilità potrebbe verificarsi anche a procedimento ampiamente inoltrato, in un momento in cui la durata massima *ex art. 344-bis c.p.p.* potrebbe già essere maturata o prossima a maturare, atteso che anche in questo caso la declaratoria di improcedibilità sarebbe evitabile adducendo il carattere originario dell'inammissibilità non dichiarata *ab initio*.

Per completezza, è bene precisare che il verificarsi di tali scenari è particolarmente verosimile in riferimento a quei procedimenti nei quali il giudice di appello, in base al tipo di reato oggetto del giudizio, potrà fare un uso limitato del potere di proroga del termine di durata massima dell'impugnazione. Sappiamo, infatti, che anche l'esercizio di detto potere è subordinato a presupposti alquanto generici e perciò manipolabili, così che quanto più il giudice potrà servirsene per allungare il limite temporale della ragionevolezza, tanto meno sarà necessario il ricorso strumentale all'inammissibilità.

4. Una breve conclusione: verso la "specificità responsabilizzante".

In definitiva, al di là della posizione che può assumersi dinanzi alla questione teorica inerente alla fisionomia dell'appello maggiormente rispondente al modello processuale imposto dalla Costituzione, il vero rischio che si corre nel difendere a tutti i costi la veste dell'appello quale *novum iudicium* appare

³⁰ Ritiene che il limite temporale di cui all'art. 344-bis c.p.p. «inciderà fortemente su una lettura fortemente restrittiva del requisito *de quo*» anche MARANDOLA, *Il ridimensionamento*, cit., 239 - 240.

di gran lunga più serio di quei presunti *vulnera* al diritto di difesa che, così opinando, si intendono evitare. Il rischio, invero, è di consegnare definitivamente la garanzia dell'appello al "diritto giurisprudenziale", il quale, a quel punto, potrà delimitarne l'ambito di operatività in base alle esigenze organizzative della Magistratura e di deflazione del carico giudiziario. Si tratterebbe, insomma, dell'ennesimo strappo all'essenza cognitiva della giurisdizione in nome dell'efficienza a tutti i costi o, meglio, a costi "scaricati" interamente sulle parti private³¹.

Allora, è forse meglio condividere quel moto di riforma che, da tempo, spinge verso un giudizio di appello a forma critica e che, peraltro, in epoca più recente, sembra ulteriormente orientato verso una forma a critica vincolata³². La dottrina processualpenalistica (nel suo tentativo di recupero del ruolo di interlocutore privilegiato del legislatore, da tempo smarrito) e la classe forense dovranno, probabilmente, rassegnarsi alla necessità di confrontarsi con questo nuovo – e di per sé legittimo – assetto dell'appello penale, così da poterne preservare, quantomeno, l'attitudine a consentire un riesame potenzialmente

³¹ Il "sacrificio", in termini di efficacia cognitiva della giurisdizione, che un "taglio" dell'appello determinerebbe sarebbe molto significativo, posto che anche i dati statistici più recenti confermano un alto *reversal rate* (tasso di riforma) delle decisioni dei giudici di secondo grado. Per lo studio di tale parametro, attestatosi, nel periodo 2011-2019, su un valore medio nazionale di quasi il 37% rispetto al totale delle sentenze, cfr. DALLA TORRE, *I numeri della giustizia penale*, cit., 158 ss.

³² Ci si riferisce, in particolare, alla proposta, avanzata dalla "Commissione Lattanzi", di «strutturare l'appello quale mezzo di impugnazione a critica vincolata per l'imputato, prevedendo i motivi per i quali, a pena di inammissibilità, può essere proposto» e di, contestualmente, rendere inappellabile la sentenza di proscioglimento da parte del pubblico ministero» (sulla proposta, cfr. BARGIS, *Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali nello schema di legge delega proposto dalla Commissione Ministeriale*, in *Legisl. pen.*, 31 maggio 2021, 1 ss.; CIAMPI, *Metamorfosi dell'appello: considerazioni sull'abolizione del gravame del pubblico ministero*, in *questa Rivista*, 2022, n. 1, 1 ss.). Progetto legislativo il cui recepimento – sottolinea GIALUZ, *La "Riforma Cartabia" del sistema penale*, cit., 319 – «avrebbe contribuito a riaffermare la centralità del giudizio di prime cure» e, di conseguenza, a «scardinare quell'approccio – ancora così radicato nella mentalità degli operatori – che porta a concepire il processo penale come una reiterazione di giudizi di merito che perfezionano progressivamente il prodotto giurisprudenziale». *Contra*, DE CARO, *Il controllo di merito della decisione*, in *Inazione, controlli, esecuzione*, a cura di Fiorio, Fonti, Montagna, Pisa, 2017, 129 ss.; FERRUA, *Appunti critici sulla riforma del processo penale secondo la Commissione Lattanzi*, in *DisCrimen*, 19 luglio 2021, 4 ss.; MAZZA, *L'appello necessario*, cit., 7 ss., il quale, in particolare, ritiene che una trasformazione genetica dell'appello nella direzione auspicata dalla riforma «comporterebbe l'abrogazione del secondo grado di merito. Formalmente l'appello rimarrebbe un mezzo d'impugnazione autonomo, ma nella sostanza si trasformerebbe in un ricorso per vizio di motivazione». Sul piano sistematico, quindi, l'idea sarebbe quella «di spacchettare il ricorso per cassazione e di trasferire in capo alla corte d'appello il controllo sul vizio di motivazione lasciando alla Suprema Corte solo gli altri vizi di pura legittimità» (ID., 7-8).

pieno del merito della regiudicanda. Un riesame strutturato in motivi critici, ma privo di limiti tematici in ordine alla valutazione di fondatezza delle prove poste a sostegno della sentenza impugnata.

Se tutto ciò consentirà di mantenere l'inammissibilità dell'appello entro i confini della certezza e della prevedibilità, che ben venga la specificità responsabilizzante quale antidoto al filtro onnivoro della indefinita e indefinibile puntualità.